



REGIONE BASILICATA

Disciplinare della Classificazione

(Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “*Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata*”)

Disciplinare della Classificazione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – <i>Finalità</i>	pag.	4
Art. 2 – <i>Caratteristiche della classificazione</i>	pag.	4
Art. 3 – <i>Validità</i>	pag.	4

TITOLO II REQUISITI STRUTTURE RICETTIVE

Capo I Strutture ricettive alberghiere

Art. 4 – <i>Classificazione delle strutture ricettive alberghiere</i>	pag.	5
Art. 5 – <i>Requisiti minimi obbligatori per le strutture ricettive alberghiere</i>	pag.	6
Art. 6 – <i>Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive alberghiere</i>	pag.	10
Art. 7 – <i>Standard tipici degli esercizi alberghieri di classe internazionale</i>	pag.	11

Capo II Strutture ricettive extralberghiere

Art. 8 – <i>Classificazione delle strutture ricettive extralberghiere</i>	pag.	12
Art. 9 – <i>Requisiti minimi obbligatori per le strutture ricettive extralberghiere</i>	pag.	12
Art. 10 – <i>Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive extralberghiere</i>	pag.	14

Capo III Strutture ricettive all'aperto

Art. 11 – <i>Classificazione delle strutture ricettive all'aperto</i>	pag.	14
Art. 12 – <i>Requisiti e caratteristiche minimi obbligatorie per le strutture ricettive all'aperto</i>	pag.	15
<i>Allegato "A"</i>	pag.	17

Capo IV Altre strutture ricettive

Art. 13 – <i>Residenze d'epoca</i>	pag.	18
Art. 14 – <i>Ospitalità diffusa</i>	pag.	18

TITOLO III CARTA DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 15 – <i>Finalità</i>	pag.	19
Art. 16 – <i>Definizione/classificazione delle strutture ricettive</i>	pag.	19
Art. 17 – <i>Disciplina/prassi della prenotazione</i>	pag.	20
Art. 18 – <i>Modalità di prenotazione</i>	pag.	20
Art. 19 – <i>Obblighi a carico dell'albergatore</i>	pag.	21
Art. 20 – <i>Obblighi a carico del cliente</i>	pag.	21
Art. 21 – <i>Responsabilità dell'albergatore</i>	pag.	22
Art. 22 – <i>Sicurezza delle strutture ricettive</i>	pag.	22
Art. 23 – <i>Tariffe camere e servizi</i>	pag.	23
Art. 24 – <i>Soggiorno di animali al seguito</i>	pag.	23
Art. 25 – <i>Servizio di parcheggio</i>	pag.	23
Art. 26 – <i>Reclami e Sportello di Conciliazione</i>	pag.	24

TITOLO IV
ADEMPIMENTI E STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL SISTEMA RICETTIVO

Art. 27 – <i>Il SIST (Sistema Informativo Statistico Turistico)</i>	pag.	25
Art. 28 – <i>Autorizzazione e classificazione delle strutture ricettive</i>	pag.	26
Art. 29 – <i>Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive</i>	pag.	27
Art. 30 – <i>Adempimenti ISTAT-Registrazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive</i>	pag.	27
Art. 31 – <i>Modalità di registrazione del movimento turistico</i>	pag.	28
Art. 32 – <i>Tempistica di inoltro dei dati</i>	pag.	28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente “Disciplinare della Classificazione”, in attuazione del I° comma dell’art.24 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “*Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata*”, di seguito denominata Legge, definisce i requisiti minimi obbligatori che le strutture ricettive devono possedere per essere configurate in una delle tipologie ricettive di cui alla Legge.
2. In attuazione dell’art.2 della Legge, il presente Disciplinare definisce la “Carta dei Servizi Turistici”.
3. Nel presente disciplinare sono definite, inoltre, le procedure e le funzioni per l’espletamento delle attività istituzionali dei vari soggetti pubblici (Regione, A.P.T., Province, Comuni) e i connessi obblighi a carico dei soggetti privati previsti dalle leggi regionali n.6, n.7 e n.8 del 4 giugno 2008 e Legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2005, correlate al SIST - Sistema Informativo Statistico Turistico, sistema di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione dei dati del sistema turistico regionale.

Articolo 2

Caratteristiche della classificazione

1. Ai fini della classificazione, nel presente disciplinare sono definiti i requisiti minimi obbligatori dei servizi e delle dotazioni delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e delle strutture ricettive all’aperto in base ai quali, le stesse, saranno contrassegnate con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l’assegnazione ad una determinata classe la struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe e previste nel presente disciplinare.
2. Ai sensi dell’art.11 della Legge, l’attività ricettiva potrà essere svolta anche in dipendenze purchè le stesse siano ubicate all’interno dell’area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale o che siano distanti massimo 500 metri dalla sede principale. Tutte le dipendenze, inoltre, devono essere classificate con un livello uguale o inferiore di una stella rispetto alla classificazione della sede principale.
3. La deroga ai limiti dimensionali, di cui all’art.4 comma 7 della Legge, per l’aggiunta di posti letto supplementari, in caso di richiesta del cliente, è fissata dall’autorizzazione comunale secondo le previsioni di cui all’art. 15, comma 5, lett. e) della Legge.
4. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove risultassero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici, non è obbligatoria l’adesione agli standard di cui al presente disciplinare per le strutture ricettive da insediarsi o già insediate in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

Articolo 3

Validità

1. La classificazione ha validità per un quinquennio.
2. Qualora durante il quinquennio si verificano modifiche dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e/o il gestore della struttura ricettiva devono presentare, entro dieci giorni dall’avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all’ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.
3. I titolari della licenza di esercizio ricettivo devono, entro sei mesi dalla scadenza, presentare domanda al Comune per il rinnovo della classificazione.

TITOLO II REQUISITI STRUTTURE RICETTIVE

Capo I Strutture ricettive alberghiere

Art. 4 *Classificazione delle strutture ricettive alberghiere*

1. Fermo restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 comma 1 della Legge, le strutture ricettive alberghiere potranno essere classificate sulla base dei requisiti ed dei servizi minimi obbligatori fissati nei successivi articoli 5, 6 e 7 del presente disciplinare:

- **Alberghi e Motel** **da 1 a 5 stelle**
- **Villaggi-Albergo e Residenze Turistico Alberghiere** **da 3 a 5 stelle**

2. In alternativa alla denominazione "Albergo", può essere usata la denominazione "Hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con cinque stelle, "Grand Hotel" o "Grande Albergo".

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge, gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando presentano gli standard aggiuntivi di cui all'art. 7 del presente Disciplinare.

4. In alternativa alla denominazione "Residenza Turistico Alberghiera" può essere usata la denominazione "Hotel Residence".

5. Eventuali camere fornite dai Villaggi-Albergo o Residenze Turistico Alberghiere dovranno essere obbligatoriamente con bagno autonomo e con accesso indipendente dalle unità abitative principali.

6. Le strutture ricettive possono altresì assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse:

- a) **centro benessere, beauty farm o centro estetico**, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo;
- b) **centro congressuale**, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
- c) **ecoalbergo, ecovillaggio**, per tutte le strutture in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);
- d) **albergo storico**, per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione,
- e) **albergo termale**, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali.

Art. 5

Requisiti minimi obbligatori per le strutture ricettive alberghiere

1. Ai fini della classificazione le strutture ricettive alberghiere di cui al precedente articolo devono possedere i requisiti minimi obbligatori riportati nel seguente prospetto:

Cod.	REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	STELLE				
		1	2	3	4	5
01.00	SERVIZI DI RICEVIMENTO					
01.01	Assicurato 24 ore su 24					X
01.02	Assicurato 16 ore su 24			X	X	
01.03	Assicurato 12 ore su 24	X	X			
02.00	SERVIZIO DI NOTTE					
02.01	Portiere di notte				X	X
02.02	Addetto disponibile a chiamata	X	X	X		
03.00	SERVIZIO DI TRASPORTO BAGAGLI NEGLI ORARI IN CUI È GARANTITO IL RICEVIMENTO					
03.01	A cura di addetto				X	X
03.02	Assicurato a mezzo carrello	X	X	X		
04.00	SERVIZIO CUSTODIA VALORI					
04.01	In cassaforte della struttura	X	X	X	X	
05.00	SERVIZIO DI BAR					
05.01	Assicurato 16 ore su 24				X	X
05.02	Assicurato 12 ore su 24			X		
05.03	Assicurato 24 ore su 24 anche nelle camere/suite/unità abitative					X
05.04	Assicurato 16 ore su 24 anche nelle camere/suite/unità abitative				X	
05.05	Assicurato 12 ore su 24 anche nelle camere/suite/unità abitative			X		
05.00	SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE					
05.01	In sala apposita o ristorante				X	X
05.02	In sale o aree comuni destinate anche ad altri usi		X	X		
05.03	Assicurato anche nelle camere negli orari previsti per la colazione				X	X
06.00	SERVIZIO DI RISTORANTE					
06.01	In sala apposita					X
06.02	In sala apposita, se previsto il servizio				X	
06.03	Assicurato anche nelle camere/suite negli orari previsti per la ristorazione					X
07.00	SERVIZI ALLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE					
07.01	Servizio di pulizia una volta al giorno con riassetto pomeridiano				X	X
07.02	Servizio di pulizia una volta al giorno	X	X	X		
07.03	Cambio biancheria da camera: (numero giorni) alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente e, comunque, ad ogni cambio di cliente	1	2	2	7	7
07.04	Cambio biancheria da bagno: (numero giorni) alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente e, comunque, ad ogni cambio di cliente	2	3	3	7	7
08.00	LINGUE ESTERE					
08.01	Lingue estere parlate correttamente			1	2	3
09.00	SERVIZI VARI					
09.01	Servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata					X
09.02	Servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna entro le 24 ore				X	
09.03	Divise per il personale			X	X	X
09.04	Servizio di parcheggio 24 ore su 24 (80% delle camere/suite)					X
09.05	Servizio di parcheggio dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere/suite				X	
09.06	Posto auto assicurato e custodito per ciascuna unità abitativa				X	X
09.07	Posto auto assicurato per ciascuna unità abitativa			X		
09.08	Servizio fax o fotocopiatrice	X	X	X	X	X
09.09	Servizio internet riservato agli alloggiati			X	X	X
09.10	Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni		X	X	X	
10.00	LOCALI AL SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI					
10.01	Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli				X	X

Cod.	REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	STELLE				
		1	2	3	4	5
11.00	SALE O AREE COMUNI					
11.01	Sala ristorante					X
11.02	Sala ristorante (se previsto servizio)				X	
11.03	Sale di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 50%)					X
11.04	Sale di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 30%)				X	
11.05	Sale di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 10%)			X		
11.06	Sale di superficie complessiva non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza		X			
11.07	Almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione	X				
11.08	Sala o area bar in apposito locale				X	X
11.09	Sala o area bar in locale comune			X		
11.10	Punto ristoro, anche con distributore automatico	X	X			
11.11	Sala o area prima colazione				X	X
11.12	Sala o area riservata per riunioni				X	X
11.13	Sala o area soggiorno/lettura/divertimento					X
12.00	SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE					
12.01	Servizi igienici dotati di acqua calda e fredda destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso	X	X	X	X	X
12.02	Bagni completi, dotati di acqua calda e fredda, ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano		X			
12.03	Bagni completi, dotati di acqua calda e fredda, ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano	X				
13.00	BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE					
13.01	Il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere/suite/unità abitative			X	X	X
13.02	Il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 80% delle camere/suite/unità abitative		X			
13.03	Il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 40% delle camere/suite/unità abitative	X				
14.00	SUPERFICI DELLE CAMERE (almeno 8) E DEI BAGNI PRIVATI (salvo deroghe previste da norme nazionali o regionali o dell'Ente delegato alla classificazione)					
14.01	Camera singola (al netto dei bagni privati), mq.	8	8	8	9	9
14.02	Camera doppia (al netto dei bagni privati), mq.	14	14	14	15	16
14.03	Per ogni ulteriore letto (al netto dei bagni privati), mq.	6	6	6	6	6
14.04	Bagno privato completo, mq.	3	3	3	4	5
15.00	COMPOSIZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE					
15.01	100% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno e pernottamento				X	
15.02	Almeno 50% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno e pernottamento			X		
15.03	100% delle unità monolocali attrezzati cucina-soggiorno-pernottamento		X			
16.00	DOTAZIONI DELL'ESERCIZIO RICETTIVO					
	Ascensore clienti (salvo deroghe previste da norme nazionali o regionali o dell'ente classificatore)					
16.01	Obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)		X	X	X	X
16.02	Ascensore di servizi o montacarichi (salvo deroghe previste da norme nazionali o regionali o dell'Ente delegato alla classificazione)				X	X

Cod.	REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	STELLE				
		1	2	3	4	5
	Riscaldamento					
16.03	In tutto l'esercizio, escluse le strutture con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate	X	X	X	X	X
	Impianto di condizionamento dell'aria					
16.04	Nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm				X	X
	Dotazioni varie					
16.05	Televisore ad uso comune	X	X	X	X	X
16.06	Apparecchio telefonico ad uso comune	X	X	X	X	X
16.07	Ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)					X
17.00	DOTAZIONE MINIME DELLE CAMERE/SUITE					
17.01	Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta pari al numero dei posti letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)	X	X	X	X	X
17.02	Lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente 8se privo di servizi igienici)	X	X			
17.03	Sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X	X	X
17.04	Poltrona				X	X
17.05	Televisore			X	X	X
17.06	Rete Tv satellitare				X	X
17.07	Telefono obbligatorio abilitato per chiamata esterna			X	X	X
17.08	Connessione a internet				X	X
17.09	Cassetta di sicurezza (% sul n. camere)			50	100	100
17.10	Frigobar				X	X
17.11	Chiamata del personale a mezzo telefono			X	X	X
17.12	Chiamata del personale con citofono o campanello	X	X			
17.13	Misure atte a ridurre i rumori					X
18.00	DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO					
18.01	Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta pari al numero dei posti letto, tavolo per la consumazione, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)	X	X	X	X	X
18.02	Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili		X	X	X	
18.03	Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto		X	X	X	
18.04	Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili				X	
18.05	Poltrone o divano nel soggiorno			X		
18.06	Televisore			X	X	X
18.07	Rete Tv satellitare				X	X
18.08	Telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna			X	X	X
18.09	Connessione a internet				X	X
18.10	Cassetta di sicurezza (% sul n. unità abitative)			50	100	100
19.00	DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI					
19.01	Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione		X	X	X	
19.02	Frigorifero		X	X	X	
19.03	Lavello con scolapiatti		X	X	X	
19.04	Per ciascuna persona ospitabile:		X	X	X	
	n. 2 coltelli					
	n. 2 forchette					
	n. 2 cucchiari					
	n. 2 piatti piani					
	n. 1 piatto fondo					
	n. 2 bicchieri					
	n. 1 tazza					
	n. 1 tazzina					

Cod.	REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	STELLE				
		1	2	3	4	5
19.05	Per ciascuna unità abitativa:					
	n. 1 batteria da cucina		X	X	X	
	n. 2 coltelli da cucina					
	n. 1 zuccheriera					
	n. 1 caffettiera					
	n. 1 scolapasta					
	n. 1 mestolo					
	n. 1 insalatiera					
	n. 1 grattugia					
	n. 1 spremiagrumi					
	n. 1 apribottiglie/cavatappi					
	n. 1 bricco per il latte					
	n. 1 pattumiera con sacchetti di plastica					
19.06	Cucina con forno (anche a microonde)				X	
19.07	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X	X	X	
19.08	Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti		X	X	X	
20.00	DOTAZIONE MINIME DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)					
20.01	Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)	X	X	X	X	X
20.02	Accappatoio da bagno a persona				X	X
20.03	Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X	X
20.04	Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X			
20.05	Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X	X	X
20.06	Asciugacapelli			X	X	X
20.07	Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X	X
21.00	QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE					
	Camere/suite/unità abitative (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)					
21.01	Ottimo				X	X
21.02	Buono			X		
21.03	Soddisfacente/ decoroso	X	X			
	Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)					
21.04	Ottimo				X	X
21.05	Buono			X		
21.06	Soddisfacente/ decoroso	X	X			
	Sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)					
21.07	Ottimo				X	X
21.08	Buono			X		
21.09	Soddisfacente/decoroso	X	X			
	Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)					
21.10	Ottimo				X	X
21.11	Buono			X		
21.12	Soddisfacente/decoroso	X	X			

La definizione di “QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE” di cui alla voce 21.00 della tabella “REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE” deriva dalla valutazione dei seguenti tre elementi:

1) CAMERE/SUITE/UNITA’ABITATIVE (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

Il suddetto elemento, ai fini della definizione di “Qualità e stato di conservazione” viene valutato in relazione alle quattro seguenti sottovoci:

a) Lo stato interno delle PARETI della struttura è considerato:

- **ottimo:** nel caso in cui l’aspetto interno di locali privati e comuni sia in stato perfetto come se fosse appena stato realizzato;
- **buono:** nel caso in cui l’imbiancatura e lo stato delle pareti risulti buono senza macchie o ingiallimenti, senza parti scrostate e tracce di muffa;
- **soddisfacente/decoroso:** nel caso in cui lo stato delle pareti risulti decoroso senza macchie, ingiallimenti e parti scrostate se non di dimensioni e di evidenza limitata e in ogni caso senza muffe.

b) Lo stato dei PAVIMENTI è considerato:

- **ottimo:** quando appare come nuovo;
- **buono:** qualora, in caso di piastrellatura, non vi siano mattonelle mancanti o rotte se non con crepe minime e solo in numero minimo. In caso di moquette la stessa non può risultare macchiata, scolata e in particolare poco pulita. In caso di parquet non devono mancare listelli e non devono essere presenti fessure o sollevamenti se non minimi;
- **soddisfacente/decoroso:** qualora, in caso di piastrellatura, non vi siano mattonelle mancanti o rotte se non con crepe non evidenti e non riguardanti un elevato numero. In caso di moquette la stessa non può

risultare macchiata, scollata e in particolare poco pulita. In caso di parquet non devono mancare listelli e non devono essere presenti fessure o sollevamenti evidenti.

c) *Lo stato della BIANCHERIA da letto e da bagno è considerato:*

- **ottimo:** quando la biancheria appare come nuova;
- **buono:** quando la biancheria appare in un buono stato;
- **soddisfacente/decoroso:** quando la biancheria non presenta sdruciture o strappi.

d) *Lo stato degli ARREDI è considerato:*

- **ottimo:** mobili e arredi in perfetto stato esclusi gli arredi d'epoca (tessuti integri non scoloriti – mobilio in perfetto stato dello stesso stile per ogni locale o con caratteristiche simili, da interni dentro la struttura, anche da esterni fuori – lampade funzionanti – materassi di non oltre 5 anni)
- **buono:** mobili e arredi in buono stato (tessuti integri non scoloriti – mobilio in buono stato di stile simile per ogni ambiente, da interni dentro la struttura, anche da esterni fuori – lampade funzionanti - materassi di non oltre 6 anni);
- **soddisfacente/decoroso:** in caso di mobili con tessuti integri non scoloriti – mobilio senza rotture o con abrasioni significative con caratteristiche similari, da interni dentro la struttura, anche da esterni fuori – lampade funzionanti – materassi di non oltre 7 anni.

2) BAGNI (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

Il suddetto elemento, ai fini della definizione di “Qualità e stato di conservazione” viene valutato in relazione alla seguente sottovoce:

Lo stato dei servizi igienici è considerato:

- **ottimo:** quando il loro aspetto corrisponde ad una struttura di nuova costruzione o recente ristrutturazione e con mobili e sanitari in perfetto stato;
- **buono:** quando si presenta come struttura di recente realizzazione o ristrutturazione. In ogni caso con sanitari integri, rubinetteria in buono stato senza macchie o con macchie limitate, piastrelle in buono stato (senza piastrelle mancanti), mobili senza rotture e senza abrasioni di rilievo;
- **soddisfacente/decoroso:** quando si presenta senza piastrelle mancanti o con rotture non evidenti, con sanitari integri, rubinetteria decorosa e funzionante, mobili senza rotture e senza abrasioni di rilievo.

1) ASPETTO ESTERNO

Il suddetto elemento, ai fini della definizione di “Qualità e stato di conservazione” è valutato in relazione alla seguente sottovoce:

Lo stato esterno della struttura (facciata, balconi, serramenti ed infissi) è considerato:

- **ottimo:** quando il suo aspetto corrisponde ad una struttura di nuova costruzione o di recente ristrutturazione;
- **buono:** quando il suo aspetto esterno appare senza macchie, scrostature o parti di pittura sensibilmente diversi o abrasioni evidenti - serramenti ed infissi in buono stato di conservazione/manutenzione e perfettamente funzionanti;
- **soddisfacente/decoroso:** quando le imperfezioni che riguardano l'aspetto esterno o l'imbiancatura esterna non superino un terzo della dimensione esterna dei muri - serramenti ed infissi in un sufficiente stato di conservazione/manutenzione e perfettamente funzionanti.

Art. 6

Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive alberghiere

1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 del Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni. Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE (esclusi i bagni)		
Composizione (uno o più locali)		
TIPOLOGIA	(1-2-3 stelle)	(4-5 stelle)
UNITÀ ABITATIVE A UN LETTO	mq. 10	mq. 12
UNITÀ ABITATIVE A DUE LETTI	mq. 16	mq. 18
UNITÀ ABITATIVE A TRE LETTI	mq. 22	mq. 24
UNITÀ ABITATIVE A QUATTRO LETTI	mq. 28	mq. 30
SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (esclusi i bagni)		
Composizione (due o più locali)		
TIPOLOGIA		
SUITE A UN LETTO	mq. 16	
SUITE A DUE LETTI	mq. 25	
SUITE A TRE LETTI	mq. 32	
SUITE A QUATTRO LETTI	mq. 40	

La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975. Per le strutture ricettive ubicate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici ed ambientali e dotate di unità abitative dislocate in case mobili, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura fino al venti per cento, ed un'altezza minima non inferiore a mt. 2,20.

Art. 7

Standard tipici degli esercizi alberghieri di classe internazionale

1. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando sono in possesso di almeno cinque degli standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale di seguito indicati:

- 1 boutique;
- 2 gioielleria e orologeria;
- 3 tabaccheria;
- 4 negozi per oggettistica e souvenir;
- 5 negozi di lingerie;
- 6 parrucchiere per donna e/o uomo;
- 7 negozi di calzature;
- 8 vendita prodotti locali;
- 9 sale mostre, sfilate, ecc.;
- 10 sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono, ecc.)
- 11 farmacia;
- 12 servizio interno di baby sitting;
- 13 sala giochi bimbi;
- 14 casinò;
- 15 night club;
- 16 palestra attrezzata;
- 17 solarium;
- 18 centro salute/estetica;
- 19 bancomat.

Capo II
Strutture ricettive extralberghiere

Art. 8
Classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

1. Fermo restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 e 2 e in applicazione del comma 3 del medesimo articolo della Legge, le strutture ricettive extralberghiere possono essere classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti ed dei servizi minimi obbligatori fissati nei seguenti artt. 9 e 10 del presente disciplinare:

a) Case per ferie	unica categoria
b) Case religiose di ospitalità	unica categoria
c) Centri soggiorno studi	unica categoria
d) Ostelli per la gioventù	unica categoria
e) Rifugi escursionistici	unica categoria
f) Rifugi di montagna	unica categoria
g) Affittacamere	unica categoria
h) Affittacamere in esercizi di ristorazione	unica categoria
i) Case ed appartamenti per vacanze	unica categoria
j) Attività ricettive di turismo rurale	
k) Attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo	
l) Attività ricettive di bed & breakfast.	

Art. 9
Requisiti e servizi minimi obbligatori per le strutture ricettive extralberghiere

1. Ai fini della classificazione, le strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art.8 devono possedere i seguenti requisiti e servizi minimi obbligatori:

Requisiti minimi obbligatori:

- 1) accesso indipendente;
- 2) cucina (1);
- 3) sala da pranzo;
- 4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;
- 5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due W.C. a uso dei locali comuni;
- 6) un W.C. ogni 8 posti letto, con un minimo di un W.C. per piano (2);
- 7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2);
- 8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2);
- 9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;
- 10) telefono a uso degli ospiti;
- 11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria.

Servizi minimi obbligatori:

- 1) pulizia quotidiana dei locali;
- 2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
- 3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

2. Ai fini della classificazione, le strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti minimi obbligatori:

Requisiti minimi obbligatori:

I rifugi escursionistici e i rifugi montani devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:

- 1) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;

NOTE

- (1) Requisito non obbligatorio per le seguenti tipologie: ostelli per la gioventù, centri soggiorno studio e case religiose di ospitalità.
- (2) Nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi privati. Qualora al piano ci siano solo camere con servizi privati non necessita il bagno al piano.

- 2) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
 - 3) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";
 - 4) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;
 - 5) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;
 - 6) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o similare;
 - 7) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei vari locali;
 - 8) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
 - 9) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonché di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
 - 10) di adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;
 - 11) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso Alpino.
3. Ai fini della classificazione, le strutture ricettive extralberghiere con caratteristiche di civile-abitazione di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti e servizi minimi obbligatori:
- Requisiti minimi obbligatori:**
- 1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato;
 - 2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.
- Servizi minimi obbligatori:**
- 1) pulizia quotidiana dei locali;
 - 2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
 - 3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.
4. Ai fini della classificazione, le strutture ricettive extralberghiere con caratteristiche di civile-abitazione di cui alla lettera i) del precedente articolo devono possedere i seguenti servizi minimi obbligatori:
- Servizi minimi obbligatori:**
- Esse dovranno essere arredate, dotate di servizi igienici e/o di cucina autonomi, e fornire i seguenti servizi minimi:
- 1) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario;
 - 2) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
 - 3) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
 - 4) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente.
- E' consentito alle case ed appartamenti per vacanze l'uso della denominazione "*residenza turistica*" esclusivamente nel caso di gestione di almeno 4 unità abitative.
5. Le **case ed appartamenti per vacanze** possono essere gestite:
- a) **in forma imprenditoriale;**
 - b) **in forma non imprenditoriale**, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
 - c) **con gestione non diretta**, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
6. Le strutture ricettive di cui alle lett. j) e k) sono disciplinate dalla L.R. n. 17 del 25 febbraio 2005 e dai successivi regolamenti attuativi emanati dalla Regione Basilicata.
L'attività ricettiva di cui alla lett. l) è disciplinata dalla L.R. n. 8 del 4 giugno 2008, in base alla quale può essere classificata in categoria standard o comfort.

Art. 10

Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive extralberghiere

1. Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni degli esercizi di cui all'art.8 del presente disciplinare, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 "*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione*" possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelli fissati dai regolamenti comunali.

Capo III

Strutture ricettive all'aperto

Art. 11

Classificazione delle strutture ricettive all'aperto

1. In attuazione dell'art. 14 della Legge, le strutture ricettive all'aperto potranno essere classificate sulla base dei requisiti e caratteristiche minime obbligatorie fissati negli articoli 12 e 13 del presente disciplinare:
- | | |
|---|------------------------|
| a) Villaggi - camping | da 2 a 4 stelle |
| b) Campeggi | da 1 a 4 stelle |
| c) Aree attrezzate di sosta temporanea | unica categoria |

In alternativa alla denominazione "Villaggio - camping", possono essere usate le denominazioni "Villaggio" "Open Village" limitatamente alle strutture contrassegnate con tre e quattro stelle.

Art. 12
Requisiti e caratteristiche minime per le strutture ricettive all'aperto

1. Ai fini della classificazione le strutture ricettive all'aperto di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 11 devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche minime obbligatorie fissate nel presente articolo:

Cod.	REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-CAMPING E CAMPEGGI	STELLE			
		1	2	3	4
01.00	DENSITÀ RICETTIVA				
01.01	40 mq per persona				X
01.02	36 mq per persona			X	
01.03	32 mq per persona		X		
01.04	28 mq per persona	X			
02.00	SERVIZI DI RICEVIMENTO				
02.01	Assicurato 24 ore su 24				X
02.02	Assicurato 16 ore su 24			X	
02.03	Assicurato 12 ore su 24		X		
02.04	Assicurato 8 ore su 24	X			
03.00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE				
03.01	Un addetto fino a 1.000 presenti	X	X	X	X
03.02	Due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti	X	X	X	X
04.00	SERVIZIO CUSTODIA VALORI				
04.01	In cassaforte della struttura			X	X
05.00	LINGUE ESTERE				
05.01	Lingue estere parlate correttamente		1	2	3
06.00	DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO				
06.01	Cartellino: per tutto il personale	X	X	X	X
06.02	Divise: per tutto il personale			X	X
07.00	PRONTO SOCCORSO				
07.01	Locale attrezzato (con capienza ricettiva massima superiore a 1.500)			X	X
07.02	Cassetta di pronto soccorso	X	X	X	X
08.00	CAMERINI WC (1)				
08.01	5 wc per i primi 100 ospiti (2)	X	X	X	X
08.02	1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)	X	X	X	X
09.00	CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)				
09.01	5 fino ai primi 100 ospiti (2)	X	X	X	X
09.02	1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)	X			
09.03	1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)		X		
09.04	1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)			X	
09.05	1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)				X
10.00	LAVABI				
10.01	1 ogni 35 ospiti (2)	X	X	X	X
11.00	LAVELLI				
11.01	1 ogni 55 ospiti (2)	X			
11.02	1 ogni 50 ospiti (2)		X		
11.03	1 ogni 45 ospiti (2)			X	
11.04	1 ogni 40 ospiti (2)				X

Cod.	REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-CAMPING E CAMPEGGI	STELLE			
		1	2	3	4
12.00	LAVATOI				
12.01	1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)	X	X	X	X
13.00	VUOTATOI				
13.01	1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita	X	X	X	X
14.00	ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)				
14.01	Camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)				X
14.02	Servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)	X	X	X	X
15.00	MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI				
15.01	Lavabiancheria automatica			X	X
15.02	Stireria				X
15.03	Locale stenditoio (4)	X	X	X	X
16.03	Macchine asciugatrici (4)				X
16.00	CAMPER SERVICE				
16.01	Uno per ogni struttura		X	X	X
17.00	SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE				
17.01	Generi di prima necessità	X			
17.02	Market e bar		X	X	X
17.03	Esercizio di ristorazione			X	X

NOTE

- (1) per i nuovi complessi e in caso di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
- (2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
- (3) per i nuovi complessi e in caso di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
- (4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;
- (5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

Caratteristiche minime obbligatorie per Villaggi - camping e Campeggi

Le caratteristiche minime obbligatorie comuni ai Villaggi - camping e Campeggi sono:

- a) posizione in località non inquinata da polveri o fumi;
- b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;
- c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;
- d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali non facilmente superabili;
- e) servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito, all'ingresso del complesso;
- f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;
- g) parcheggio auto separato dall'area ricettiva, posto all'entrata del complesso o nelle immediate vicinanze, con capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati;
- h) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;
- i) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unità abitative sprovviste di servizi propri.

Caratteristiche minime obbligatorie per le aree attrezzate di sosta temporanea

Le aree attrezzate di sosta temporanea, definite dall'art. 6 comma 3 e 4 e dall'art.14 comma 4 della Legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e succ. mod. e all'art. 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992 e succ. mod. devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;

- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

L'area attrezzata di sosta temporanea deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

ALLEGATO "A"

Si intendono per:

- a) **equipaggio**: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una tenda, un caravan, un camper o una unità abitativa;
- b) **piazzola** (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, purché le stesse rispettino le caratteristiche di mobilità e provvisorietà, siano sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno e rispettino la distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola assegnata dal gestore e non superino la superficie totale massima di mq. 40 e l'altezza di m. 3. È consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto. Nelle località montane i mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari per la neve purché le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano oltre 20 cm. dalla sagoma dello stesso;
- c) **unità abitative**: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento e devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, igieniche e sanitarie. Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono essere dotate di:
 - 1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12;
 - 2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8;
 - 3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq 8;
 - 4) posto auto di almeno mq 10.
 Qualora l'unità abitativa sia dotata di locale bagno, esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le unità abitative sono realizzate su un piano al massimo, con sistemi tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 28 e superiore a mq 40;
- d) **densità ricettiva**: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;
- e) **capacità ricettiva massima**: capacità ricettiva massima consentita espressa in persone per giorno. Questa viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico-sanitarie comuni e del numero totale di persone ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi igienico-sanitari riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere uguale o inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;
- f) **installazioni igienico-sanitarie comuni**: sono costituite da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
- g) **servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio**: sono costituiti da un camerino comprendente almeno un W.C., una doccia, un lavabo;
- h) **camerino-bagno chiuso**: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;
- i) **servizio igienico per disabili**: camerino completo di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;
- j) **vuotatoio**: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;
- k) **baby room**: locale attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di sanitari (W.C., vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;
- l) **nursery room**: locale attrezzato per l'igiene dei neonati;
- m) **responsabile in servizio (manager on duty)**: si intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;
- n) **divisa**: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo.

Capo IV **Altre strutture ricettive**

Art. 13 ***Residenze d'epoca***

1. Le Residenze d'epoca, di cui al comma 1 articolo 9 della Legge, saranno classificate sulla base dei requisiti e dei servizi minimi fissati per le strutture alberghiere ed extralberghiere di cui al presente disciplinare con almeno 4 stelle, salvo eventuali deroghe autorizzate in casi particolari dall'Ente deputato alla classificazione.
2. La domanda di classificazione dovrà essere integrata dalla seguente documentazione:
 - a) atto catastale storico;
 - b) autocertificazione su eventuale vincolo;
 - c) eventuali iscrizioni;
 - d) relazione storica;
 - e) ogni altra idonea documentazione attestante le caratteristiche storico-architettoniche della struttura ricettiva.

Art. 14 ***Ospitalità diffusa***

1. E' definita "Ospitalità diffusa" l'offerta ricettiva e di accoglienza turistica a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio.
2. Il centro storico è definito dalla zona "A" perimetrata dal piano urbanistico dei Comuni, mentre per "contesto urbano di pregio" si intende il contesto urbano che ha mantenuto l'originario impianto planimetrico e che presenta un patrimonio edilizio caratterizzato dall'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali e da una diffusa presenza di elementi architettonici, storici e culturali identificativi della cultura, delle tradizioni e degli usi locali, nonché i centri urbani vincolati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con apposito decreto ministeriale.
3. L'Ospitalità diffusa si caratterizza quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente ed è teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità e le caratteristiche storiche e tradizionali, ai fini dell'avanzamento sociale, culturale ed economico della comunità che attua tale tipologia di accoglienza. La gestione può essere congiunta o disgiunta purché coordinata, in grado di offrire i servizi di alloggio ed eventuale ristorazione, nonché i servizi accessori.
4. L'offerta ricettiva può essere composta da camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici ma in uno stesso Comune, nella diversa tipologia alberghiera ed extralberghiera.
5. La domanda di classificazione delle strutture di "Ospitalità Diffusa" dovrà essere integrata dalla seguente documentazione:
 - a) l'elenco degli immobili e delle strutture che costituiscono l'ospitalità diffusa. In particolare rientrano in tale elenco:
 - i locali ove sono forniti i servizi di ricevimento e accoglienza;
 - gli immobili ove sono collocate le camere, suite e le unità abitative destinate al pernottamento;
 - i locali, le strutture ed i servizi di uso comune;
 - le eventuali strutture convenzionate che forniscono servizi alla ricettività diffusa.
 - b) contratto di gestione coordinata delle strutture di ospitalità diffusa (in caso di più gestori);
 - c) atti comprovanti la disponibilità delle strutture e dei servizi per le finalità di ospitalità diffusa (proprietà, locazione, comodato, usufrutto, opera, ecc.).
6. Assumono la denominazione di "**Albergo diffuso**" le strutture di Ospitalità diffusa ubicate nel centro storico o in un contesto urbano di pregio rientrante nelle caratteristiche sopra indicate, caratterizzate dall'offerta di servizi alberghieri. La classificazione dell' "Albergo diffuso" avviene secondo le regole della classificazione indicate al Capo I del presente Disciplinare.
7. Assumono la denominazione di "**Borgo Albergo**" le strutture di Ospitalità diffusa ubicate nel centro storico o in un contesto urbano di pregio rientrante nelle caratteristiche di borgo medioevale o rurale, caratterizzate da una offerta di ricettività extralberghiera. La classificazione del "Borgo Albergo" avviene secondo le regole della classificazione indicate al Capo II del presente Disciplinare.

8. Le caratteristiche specifiche delle tipologie di ospitalità diffusa, in quanto Albergo Diffuso o Borgo Albergo, sono determinate dalla Giunta Regionale con apposite direttive amministrative.

TITOLO III

CARTA DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 15

Finalità

1. La Carta dei Servizi Turistici è volta ad assicurare standard minimi di qualità e trasparenza nel rapporto tra turista ed operatore.
2. Essa costituisce uno strumento di informazione per il viaggiatore volto alla salvaguardia dei suoi interessi, in caso di disservizi, carenze o omissioni nella prestazione dei servizi di accoglienza da parte delle strutture ricettive presenti sul territorio della Regione Basilicata.

Art. 16

Definizione /classificazione delle strutture ricettive

1. In attuazione della Legge regionale n. 6/2008, con il presente disciplinare la Regione Basilicata definisce i requisiti delle strutture ricettive in ossequio al D.M. 21 ottobre 2008 “*Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera*”.

Per **strutture ricettive alberghiere** si intendono:

- gli alberghi;
- i motel;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere.

Per **strutture ricettive extralberghiere** si intendono:

- case per ferie;
- case religiose di ospitalità;
- centri soggiorno studi;
- ostelli per la gioventù;
- rifugi escursionistici;
- rifugi di montagna;
- affittacamere;
- affittacamere in esercizi di ristorazione;
- case e appartamenti per vacanze;
- attività ricettive di turismo rurale;
- attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;
- attività ricettive di bed & breakfast “standard” e “comfort”.

Per **strutture ricettive all’aperto** si intendono:

- i villaggi – camping;
- i campeggi;
- le aree attrezzate di sosta temporanea.

Per **altre strutture ricettive** si intendono:

- le residenze d’epoca;
- le attività ricettive per l’ospitalità diffusa.

Art. 17
Disciplina/prassi della prenotazione

1. Nella disciplina/prassi della prenotazione si distinguono tre casistiche:

Cliente che arriva direttamente in albergo

Il contratto di albergo, in tal caso, si conclude con l'assegnazione dell'alloggio richiesto al cliente, preceduta dalla compilazione della scheda di identificazione e/o notificazione di P.S. da parte dell'albergatore e la conseguente consegna della chiave della camera al cliente.

Cliente che effettua preventivamente la prenotazione a mezzo lettera, telefono, fax/e-mail

Al momento di confermare la prenotazione l'albergatore è tenuto a comunicare al cliente:

- il periodo del soggiorno;
- il prezzo concordato con specifica indicazione delle modalità di pagamento ed i servizi inclusi;
- l'eventuale caparra confirmatoria a titolo di anticipazione sul prezzo del soggiorno a garanzia del futuro adempimento da parte del cliente;
- l'eventuale caparra penitenziale in caso di inadempimento (da parte dell'albergatore e del cliente);
- la tipologia della camera e le caratteristiche e dotazioni della camera prenotata (tv, frigo bar, ecc);
- l'esistenza di un regolamento interno che prevede particolari restrizioni (orari portineria, servizio ristorante);
- l'orario limite entro cui si mantiene valida la prenotazione nel giorno di arrivo;

In caso di prenotazione in dipendenza o residenza, l'albergatore è tenuto ad indicare:

- i servizi centralizzati offerti dalla struttura principale;
- i servizi presenti nella dipendenza;
- la categoria della dipendenza, contrassegnata convenzionalmente con il numero di stelle.

L'albergatore è tenuto a comunicare a colui che prenota l'eventuale o successiva indisponibilità dei posti, o comunque l'esistenza di qualsiasi impedimento all'alloggio.

Cliente che effettua la prenotazione tramite terzi (agenzia di viaggi o tour operator)

Tale rapporto è disciplinato dalla normativa intercorrente tra il fruitore del servizio e l'intermediario.

• **Contratto on-line**

Il contratto on line può essere validamente concluso anche attraverso sistemi informatici: prenotazione tramite il sito dell'albergo o tramite portali turistici.

Art. 18
Modalità di prenotazione

1. La prenotazione assume contenuti e conseguenze diverse a seconda se sia o meno accompagnata dal versamento di una somma.

a) prenotazione "semplice"

Si tratta di una prenotazione verbale che genera obblighi in capo all'albergatore in quanto quest'ultimo rimane obbligato a concludere il contratto definitivo, viceversa il cliente rimane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata, in capo a quest'ultimo rimane un dovere di correttezza avvertire in caso di rinuncia o impedimento.

b) prenotazione come "conclusione del contratto"

Si tratta di una prenotazione verbale seguita dall'invio di una somma richiesta dall'albergatore, in tal caso, l'impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti fatte salve le conseguenze di legge in materia di risarcimento del danno.

Art. 19

Obblighi a carico dell'albergatore

1. L'albergatore si obbliga a:

- fornire l'uso esclusivo di una camera/suite/unità abitativa per il periodo richiesto;
- fornire, se richiesti, i servizi accessori della struttura alberghiera;
- conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di comunicare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo (art. 109 T.U.L.P.S.);
- esporre una tabella contenente le indicazioni previste dall'art. 19 della L.r. n. 6/2008 con indicazione della procedura per l'inoltro di eventuali reclami;
- garantire la pulizia e il riassetto dell'alloggio;
- conservare la disponibilità dell'alloggio e garantire la disponibilità della sistemazione concordata a seguito della prenotazione da parte del cliente. In caso di mancata osservanza di tale obbligo da parte dell'albergatore, quest'ultimo dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di categoria equivalente o superiore senza alcun aggravio di spesa compreso il rimborso del trasferimento.

L'albergatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Provincia competente territorialmente:

- la capacità ricettiva massima in attuazione del disposto di cui all'art. 15 comma 5 lett. e);
- i prezzi di ciascuna camera/suite/unità abitativa o servizio e di eventuali letti aggiunti, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 19 della L.r. n. 6/2008;
- comunicare, nel caso di letti aggiunti previsti secondo termini e modalità di cui all'art. 4 comma 7, i prezzi di questi intesi come maggiorazione del prezzo di pernottamento della camera.

2. L'albergatore dovrà assolvere i seguenti doveri di protezione nei confronti del cliente:

- garantire la sorveglianza, l'igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio nel rispetto delle normative vigenti;
- garantire l'integrità e la sicurezza al fine di prevenire ed evitare che il cliente subisca danni alla propria persona durante il soggiorno in albergo.

3. L'albergatore è esonerato, totalmente o parzialmente, dalla responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza dei doveri di cui al presente comma, se l'evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se tale negligenza vi ha concorso.

4. L'albergatore non può rifiutare la camera a nessuno a meno che:

- l'albergo sia al completo;
- il cliente sia minorenne non accompagnato da genitore o persone autorizzate;
- il cliente rifiuti di esibire un documento d'identità in corso di validità;
- il cliente risulti palesemente nelle condizioni di non essere in grado di intendere e volere.

Art. 20

Obblighi a carico del cliente

1. Il cliente si obbliga a:

- pagare il prezzo del pernottamento e degli altri servizi richiesti;
- esibire, all'arrivo, un documento d'identità che sarà trattenuto dall'albergatore per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni previste dalla legge;
- arrivare e lasciare la stanza nel tempo stabilito e utilizzare la struttura con diligenza nel rispetto regolamento interno di ogni struttura, informazione riportata nel cartellino presente in ogni camera/suite/unità abitativa);
- non abusare dei locali dell'albergo messi a disposizione: non danneggiarli, evitare di svolgervi attività considerate pericolose (come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cucinare in camera) o attività di disturbo (provocare schiamazzi e/o rumori molesti).

2. Nel caso in cui il contratto si è perfezionato con il versamento della somma di denaro da parte del cliente, sorge anche a carico di quest'ultimo l'obbligazione di presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati, fatte salve le conseguenze di legge in materia di risarcimento del danno.

3. Nel caso in cui, all'arrivo nella struttura ricettiva, il cliente constata una sistemazione con caratteristiche di attrezzature e servizi diverse da quelle convenute ma le accetta ugualmente, si ritengono automaticamente decaduti e annullati i precedenti accordi con l'albergatore.

Art. 21

Responsabilità dell'albergatore

1. Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate in albergo, l'albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento del danno. Il cliente deve denunciare il fatto senza ritardo. La responsabilità per le cose depositate in albergo è disciplinata dagli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile.
2. Il cliente deve denunciare senza ritardo all'albergatore il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa.
3. Il concetto di deposito comprende sia le cose semplicemente "portate in albergo" dal cliente sia le cose personalmente "consegnate" all'albergatore o a un suo incaricato, in relazione alle due ipotesi di deposito vi sono diverse conseguenze sul piano della responsabilità.

a) Responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo (art.1783 c.c. e segg.)

Nel caso di cose portate in albergo e non consegnate, lasciate nella stanza o nei locali comuni dell'albergo, vi è una responsabilità a carico dell'albergatore limitata al valore di quanto sottratto, distrutto o danneggiato fino ad un massimo pari a cento volte il prezzo giornaliero della stanza .

b) Responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate in albergo (art. 1784 c.c. e segg.)

Per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose consegnate, a fini di custodia, direttamente all'albergatore o a un suo incaricato, la responsabilità è illimitata (art. 1784 c.c.). Se richiesto dal cliente, l'albergatore ha l'obbligo di prendere in custodia il denaro contante, le carte-valori (assegni, carte di credito, ecc.) e gli oggetti di valore. Egli può soltanto esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato. (art. 1784 c.c.).

L'albergatore non può rifiutare di custodire le cose del cliente a meno che si tratti di cose pericolose o ingombranti o di eccessivo valore tenuto conto delle caratteristiche dell'albergo (art. 1784 c.c.).

Art. 22

Sicurezza delle strutture ricettive

1. Allo scopo di tutelare l'ospite, i titolari delle strutture ricettive adottano le seguenti procedure e disposizioni di legge:

Aree video-controllate

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, le strutture ricettive hanno facoltà di riprendere gli accessi e le aree comuni: le immagini registrate,esse possono essere consultate esclusivamente dal responsabile della sicurezza e dal personale addetto alle verifiche di funzionamento del sistema, nonché dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia; le aree comuni video-sorvegliate devono essere debitamente segnalate agli utenti che accedendo forniscono tacito consenso ad essere ripresi ed al trattamento dei dati.

Scheda di notifica delle persone alloggiate

I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni previste dall'art.109 del T.U.L.P.S.

Persone sprovviste di documenti

Le persone sprovviste di regolare documento d'identità sono tenute a recarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza per l'identificazione ed il rilascio di regolare nulla osta.

Minorenni

I minorenni non accompagnati dai genitori devono essere muniti di nulla osta rilasciato da un ufficio di Pubblica Sicurezza.

Privacy

Il diritto alla protezione dei dati personali di ogni cliente è garantito dall'osservanza di quanto disciplinato dalla Legge 196/2003.

Art. 23
Tariffe camere e servizi

1. Il prezzo di **pensione completa** comprende l'alloggio ed i pasti, non comprende bevande o servizi extra, se non diversamente specificato.
Il prezzo di **mezza pensione** comprende l'alloggio, la prima colazione e uno dei pasti principali, non comprende bevande o servizi extra, se non diversamente specificato.
Il prezzo della pensione completa o mezza pensione si intende per persona e in camera doppia se non diversamente specificato.
I prezzi di listino si intendono comprensivi di I.V.A. e se il cliente chiede fattura deve essere scorporata dal prezzo ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.
Per i bambini si applicano riduzioni sul prezzo di pensione completa o mezza pensione.
Le percentuali di sconto si differenziano a seconda dell'età del bambino e vengono stabilite dall'albergatore.
2. Le modalità di pagamento vengono concordate di volta in volta direttamente dalle parti.
3. I titolari delle strutture ricettive fanno la facoltà di pubblicizzare, attraverso offerte promozionali, le caratteristiche della propria struttura ricettiva attraverso offerte pubblicate su riviste o giornali o altri mezzi d'informazione, in tal caso, il cliente è tenuto a verificare l'effettiva disponibilità di camere a cui l'offerta si riferisce prima di fissare la prenotazione.

Art. 24
Soggiorno di animali al seguito

1. Gli animali non sono ammessi nelle strutture ricettive.
2. Qualora il titolare della struttura ricettiva consenta di ospitare animali al seguito dei clienti, è indispensabile che lo stesso ed il cliente osservino le seguenti rispettive prescrizioni:
 - il titolare della struttura ricettiva deve essere informato dal cliente della presenza dell'animale al momento della prenotazione;
 - il titolare della struttura ricettiva è tenuto a pubblicizzare l'eventuale ammissione degli animali nella struttura, specificando quali siano gli animali accettati;
 - il cliente, all'interno del complesso, deve provvedere a tenere gli animali in modo da non arrecare molestie e danni ai clienti e alla struttura alberghiera;
 - gli animali non potranno sostare all'interno di strutture di uso comune.
3. Potranno accedere nella struttura ricettiva esclusivamente gli animali in regola con le norme previste dai regolamenti di igiene e dalla vigente normativa in materia. Per gli animali collocati nella camera/suite/unità abitativa del cliente, il titolare della struttura ricettiva ha facoltà di richiedere un compenso o un risarcimento per eventuali danni, previo accordo tra le parti.

Art. 25
Servizio di parcheggio

1. Il parcheggio custodito è disciplinato dagli articoli 1776 e seguenti del Codice Civile, e per tale si intende anche il parcheggio automatizzato.
2. Il gestore del parcheggio risponde di tutti gli eventuali danni causati agli autoveicoli posti sotto la sua custodia durante il periodo di sosta/deposito.
3. La responsabilità del gestore è limitata alle ipotesi di danneggiamento o di furto dell'automezzo e delle sue pertinenze (es. autoradio o componenti similari) mentre non si estende alla sottrazione di beni che dovessero esser presenti durante la sosta nel parcheggio.
4. Il gestore del parcheggio segnalato quale incustodito non ha obbligo di risarcire eventuali danni.

Art. 26

Reclami e Sportello di Conciliazione

1. Ai sensi dell'art.19 della L.R. n.6/2008 la procedura per l'inoltro di eventuali reclami nonché l'indicazione della Provincia territorialmente competente è contenuta nella tabella di cui al precedente articolo 21 del presente disciplinare.

Eventuali reclami possono essere presentati presso:

- gli Uffici competenti dei Comuni e delle Province competenti territorialmente;
- Agenzia di Promozione Territoriale:
sede di Potenza (Tel. 0971/507611; Fax 0971/507600. e-mail:info.potenza@aptbasilicata.it, sito internet: www.aptbasilicata.it);
sede di Matera (Tel. 0835/331983; Fax 0835/333452, e-mail:info@aptbasilicata.it, sito internet: www.aptbasilicata.it);
- Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) situati nel territorio della Regione Basilicata, che hanno il compito di assistere il turista e di inoltrare il reclamo agli organi competenti.

I turisti possono, inoltre rivolgersi alle Associazioni per la tutela dei Consumatori operanti in Regione, mentre gli operatori turistici potranno far riferimento alle proprie Associazioni di categoria.

2. Ai sensi dell'art.4 comma 3 della L. n.135/2001, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza e Matera è offerta la possibilità di risolvere controversie di natura turistica con un procedimento semplice, rapido, economico e riservato da utilizzare in alternativa alla giustizia ordinaria, attraverso la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative. E' prevista, altresì, la possibilità degli utenti in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

- Per ogni informazione ci si può rivolgere alla Camera di Commercio di Potenza (tel. 0971/412111, fax: 0971/412248, sito internet www.pz.camcom.it oppure www.conciliazione.camcom.it) e di Matera (tel. 0835/338411; fax:0835/330614, sito internet www.mt.camcom.it oppure www.conciliazione.camcom.it).

TITOLO IV

ADEMPIMENTI E STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL SISTEMA RICETTIVO

Art. 27

Il SIST

(Sistema Informativo Statistico Turistico)

1. Nel presente disciplinare sono definite le procedure e le funzioni per l'espletamento delle attività istituzionali dei vari soggetti pubblici (Regione, A.P.T., Province, Comuni) e i connessi obblighi a carico dei soggetti privati in attuazione dalle leggi regionali per il settore turistico nn. 6, 7 e 8 del 4 giugno 2008 e n. 17 del 25 febbraio 2005 correlate al SIST - Sistema Informativo Statistico Turistico, sistema di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione dei dati del sistema turistico regionale.
2. I diversi soggetti istituzionali si configurano, per le rispettive competenze, sia come fornitori delle informazioni al SIST sia come utenti delle procedure del Sistema Informativo Statistico Turistico.
3. L'amministrazione del sistema è affidato all'A.P.T. che dovrà:
 - a) **in materia di gestione tecnico-amministrativa:**
 - predisporre tutta la modulistica per la realizzazione degli adempimenti;
 - curare tutte le fasi di avviamento, di governo e di monitoraggio dei vari soggetti all'uso del sistema informativo (attività di comunicazione, formazione in start up e continua, assistenza in loco, telefonica ed on line, ecc.);
 - essere responsabile della trasmissione dei dati sul turismo regionale individuati dalle circolari ISTAT ed ENIT;
 - elaborare e pubblicare il compendio statistico e l'annuario delle strutture ricettive;
 - gestire l'aggiornamento delle informazioni delle strutture ricettive nella sezione "operatori" e del "dove dormire" del sito web istituzionale;
 - elaborare, stampare e trasmettere le comunicazioni delle attrezzature, servizi e prezzi presentate dalle strutture ricettive alle Province territorialmente competenti;
 - curare i rapporti con gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in relazione al sistema statistico;
 - b) **in materia di gestione tecnico-informatica:**
 - essere responsabile della gestione e della manutenzione della parte hardware e software provvedendo a garantire la continuità del servizio;
 - garantire la conservazione e la sicurezza delle banche dati;
 - esaminare e valutare le segnalazioni inerenti le necessità di manutenzione e/o di evoluzione in merito alle procedure informatiche dell'intero sistema informativo;
 - gestire le procedure di accreditamento degli utenti che dovranno accedere alle banche dati, provvedendo alla creazione, modifica e cancellazione degli utenti.

Art. 28

Autorizzazione e classificazione delle strutture ricettive

1. Le autorizzazioni per l'inizio attività e le procedure di classificazione delle strutture ricettive sono regolamentate dalle leggi nazionali e regionali. Il rilascio dell'autorizzazione per l'avviamento dell'esercizio e l'assegnazione della prima classificazione della struttura ricettiva dovranno seguire le seguenti fasi:
 - I. Presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva al Comune di residenza della domanda di autorizzazione e di classificazione;
ATTIVITÀ DEL COMUNE
 - II. Verifica sulla completezza dei dati della domanda di autorizzazione e della documentazione allegata;
 - III. Verifica sulla completezza dei dati della domanda di classificazione;
 - IV. Caricamento dei dati delle due istanze nel SIST e trasmissione alla Provincia territorialmente competente della documentazione presentata dalla struttura ricettiva al Comune (entro 5 giorni dalla data di presentazione delle stesse);
ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA E DELL'A.P.T.
 - V. Sopralluogo alla struttura ricettiva per la verifica di conformità dei dati di cui alla domanda di classificazione ed alle norme fissate dalla L.R. n.6/2008;
ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA
 - VI. Redazione del provvedimento di classificazione, registrazione degli estremi nel SIST (attività da realizzarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune) e trasmissione dell'atto e della documentazione della struttura ricettiva al Comune e all'interessato (entrambi gli adempimenti dovranno essere effettuati entro 5 giorni dalla emanazione del provvedimento di classificazione);
ATTIVITÀ DEL COMUNE

- VII. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, previa ricezione della polizza assicurativa da parte della struttura ricettiva, e registrazione degli estremi autorizzativi nel SIST (entro 20 giorni).
Nelle varie fasi dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica presente nel SIST.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'inizio attività di Bed & Breakfast di categoria "standard", in attuazione della L. n. 8/2008, dovrà seguire le seguenti fasi:
- I. Presentazione, ai sensi dell'art. 19 della L. n.241/90, della dichiarazione di inizio attività da parte del titolare della struttura ricettiva al Comune di residenza;
ATTIVITÀ DEL COMUNE
 - II. Verifica sulla completezza dei dati della dichiarazione per l'inizio attività e della documentazione allegata;
 - III. Caricamento dei dati dell'istanza presentata nel SIST (entro 5 giorni dalla data di presentazione della stessa);
 - IV. Verifica circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla L.R. n. 8/2008, previo sopralluogo, che verrà effettuato sulla scorta dei dati inseriti nel SIST (attività da realizzarsi entro 60 giorni);
 - V. Rilascio dell'autorizzazione per l'attività, previa ricezione della polizza assicurativa da parte della struttura ricettiva, e registrazione degli estremi autorizzativi nel SIST (entro 20 giorni).
Nelle varie fasi dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica presente nel SIST.
3. Per le attività di Bed & Breakfast di categoria "confort" dovranno essere seguite le stesse fasi previste per tutte le altre tipologie ricettive.

Art. 29

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva ovvero il legale rappresentante della struttura ricettiva richiedente dovrà comunicare alla Provincia competente territorialmente i dati relativi all'anagrafica, ai servizi, ai prezzi ed alle attrezzature con le modalità ed i tempi di seguito indicati.
2. Il responsabile della struttura ricettiva sarà tenuto, altresì a comunicare alla Provincia, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta modifica, eventuali variazioni sopraggiunte nel corso della propria attività e che siano rilevanti ai fini dei dati oggetto di selezione e di identificazione anagrafica nella procedura del sistema informativo.
3. Le "Comunicazioni delle attrezzature, servizi e prezzi" sono di tre tipi:
 - a) **COMUNICAZIONE PRINCIPALE**: prodotta nel caso di prima classificazione, revisione e rinnovo classificazione, e nel caso di variazione dei prezzi per cambiamento del titolare o gestore;
 - b) **COMUNICAZIONE ANNUALE**: prodotta entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - c) **COMUNICAZIONE SUPPLETIVA**: prodotta entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno al 31 dicembre dello stesso anno.
4. La comunicazione dovrà essere realizzata esclusivamente collegandosi al SIST, che in relazione al tipo di comunicazione consentirà alla struttura ricettiva di procedere all'adempimento.
5. Gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 1 della L.R. n.6/2008 relativi alla disciplina dei prezzi delle strutture ricettive, si intenderanno comunque assolti mediante la registrazione delle informazioni nel SIST.
6. Le modalità di comunicazione delle attrezzature, servizi e dei prezzi all'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) sono demandate all'A.P.T..

Art. 30

Adempimento ISTAT - Registrazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive

1. In base al Programma Statistico Nazionale e a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 95/57/CE del 23/11/1995 recepita con D.M. 25 settembre 1998, nonché in conformità alle disposizioni del D.lgs. n.322

del 6 settembre 1989, la rilevazione dati sul movimento dei turisti negli esercizi ricettivi è svolta dall'ISTAT attraverso le informazioni dei movimenti turistici regionali.

2. In Basilicata, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R n.7 del 4 giugno 2008, l'A.P.T.:
 - a) (lett. k) provvedere, in collaborazione dei competenti Dipartimenti Regionali e a supporto dell'Osservatorio Turistico Regionale, a rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza dell'offerta ricettiva regionale, compresi gli agriturismi;
 - b) (lett. l) provvedere, altresì, alla trasmissione mensile, dei dati di cui alla lettera k), all'ISTAT, alla Regione, alle Province ed ai Comuni nel cui territorio sono presenti più di tre strutture ricettive omogenee;
 - c) (lett. m) predisporre le procedure per le attività di cui alle lettere k) e l);
3. L'A.P.T. nel rispetto delle competenze affidate dalla Regione Basilicata e dall'ISTAT in materia di movimento dei turisti negli esercizi ricettivi:
 - definisce le modalità di raccolta delle informazioni sull'intero territorio regionale;
 - raccoglie ed elabora le informazioni secondo le circolari ISTAT;
 - vigila sul rispetto dei tempi di trasmissione dei dati delle strutture ricettive;
 - effettua controlli sulle informazioni trasmesse dalle strutture ricettive in merito alla completezza dei dati e alla congruenza fra giornate letto disponibili e presenze dichiarate;
 - trasmette ai Comuni le informazioni sulle inadempienze da parte delle strutture ricettive per le conseguenti sanzioni amministrative di cui all'art. 21, comma 1, lettera l) della L.R. n. 6/2008;
 - trasmette i dati all'ISTAT;
 - pubblica i dati aggregati sul sito istituzionale www.aptbasilicata.it per renderli disponibili a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 31

Modalità di registrazione del movimento turistico

1. In attuazione del disposto di cui all'art.22 della L.r. n.6/2008, il titolare o il gestore della struttura ricettiva comunica all'A.P.T. i dati di movimentazione turistica relativi ai propri ospiti con le seguenti modalità:
 - a) **compilazione su modello cartaceo** - compilazione del modello cartaceo ISTAT C/59 Basilicata e trasmissione all'APT che effettua la raccolta e provvede all'attività di data-entry per la registrazione;
 - b) **registrazione on-line** - compilazione del modello C/59 utilizzando la procedura informatizzata del SIST con collegamento ad internet, in conformità alle specifiche fornite dall'A.P.T. e previa adesione al procedimento formale di iscrizione al sistema informativo;
 - c) **registrazione off-line** - utilizzo di un software gestionale proprio della struttura ricettiva, provvisto di specifica funzionalità per la produzione di un file, che dovrà rispondere alle specifiche fornite dall'A.P.T., contenente tutti i dati previsti dal modello cartaceo C/59. Il responsabile della struttura ricettiva trasmette al SIST, via internet, il file contenente i dati del movimento turistico.

Le specifiche del tracciato record per la produzione del file citato saranno disponibili sul sito istituzionale dell'A.P.T. nella sezione "Operatori".

Art. 32

Tempistica di inoltro dei dati

1. L'ISTAT, stabilisce che l'A.P.T. deve trasmettere i dati all'Istituto stesso entro il giorno 30 del mese successivo a quello di rilevazione. Considerato tale termine, si individuano le tempistiche a seguito dettagliate al fine di consentire l'espletamento delle attività propedeutiche all'invio finale all'Istituto di Statistica:
 - nel caso di **registrazione via rete telematica** nelle modalità on-line e off-line, i dati devono essere trasmessi possibilmente entro le 24 ore successive al periodo di riferimento in quanto, come indicato dall'ISTAT, la rilevazione ha cadenza giornaliera - i dati relativi all'intero mese vanno comunque registrati entro il giorno 5 del mese successivo;
 - nel caso di **compilazione su moduli cartacei**, le strutture possono trasmettere i dati, anche cumulando più giorni, con termine ultimo previsto per la completa trasmissione mensile il giorno 5 del mese successivo a quello di rilevazione.
2. Per quanto riguarda le modalità di registrazione "on-line" e "off-line" sopra citate, gli operatori turistici potranno abbandonare in qualsiasi momento la compilazione dei modelli C/59 cartacei, per passare all'utilizzo

delle procedure disponibile via Internet seguendo il procedimento formale di iscrizione al SIST che prevede le seguenti fasi:

- 1) il soggetto interessato (responsabile delle strutture ricettive di cui alla Legge regionale) inoltra la richiesta all'A.P.T. utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web www.aptbasilicata.it;
- 2) l'A.P.T. provvede a registrare i dati del nuovo utente e lo abilita all'accesso al SIST; il sistema informatico invia, in automatico, una e-mail, alla casella di posta elettronica specificata dallo stesso richiedente, con le indicazioni utili ad ottenere la password di accesso;
- 3) il richiedente viene informato dell'avvenuto accreditamento con l'indicazione dell'account (USER ID), della data di inizio dell'utilizzo della modalità telematica di trasmissione dei dati ISTAT e riceve altresì una guida pratica per l'utilizzo delle funzionalità operative;
- 4) l'utente della struttura ricettiva, in possesso di codice identificativo e password, a partire dalla data indicata, inizia ad utilizzare la nuova procedura.

La struttura ricettiva che aderisce alla modalità telematica (on-line/off-line) non può contemporaneamente utilizzare la forma di trasmissione cartacea.

3. Data l'obbligatorietà da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva del conferimento dei dati statistici, qualora per motivazioni tecniche non risulti utilizzabile la modalità informatizzata per un periodo superiore a 10 giorni, il responsabile della struttura ricettiva dovrà comunque trasmettere all'A.P.T., in via provvisoria, le registrazioni di movimentazione su modelli cartacei.

Non è fatto obbligo, per le strutture ricettive che aderiscono alla modalità telematica, la conservazione per due anni dei modelli C/59, poiché gli stessi potranno essere stampati direttamente dal sistema informativo.